

CONVENZIONE

valida per gli anni accademici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026 in merito al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e l'accesso ai benefici e servizi del diritto allo studio

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2023

TRA

Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna (di seguito denominata brevemente Scuola) con sede legale in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, n. 33, c.a.p.56127, C.F. 93008800505 e P. I.V.A. n.01118840501, rappresentata dalla Rettrice, Prof.ssa Sabina Nuti, domiciliata per la carica in Pisa, Piazza Martiri della Libertà, n.33

E

l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (di seguito denominata "ARDSU"), con sede legale in Firenze, Viale Gramsci n. 36, C.F. 94164020482, rappresentata dal Presidente, Dott. Marco Del Medico, domiciliato per la sua carica in Firenze, Viale Gramsci, n. 36
denominate congiuntamente "Parti"

VISTO

- il D.P.C.M. 09 Aprile 2001 "Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari a norma dell'art. 4 della Legge 390/91" e successive modifiche ed integrazioni;
- l'art. 3, comma 20, della Legge 28 Dicembre 1995, n. 549, che istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio universitario (di seguito denominata "tassa") e prescrive alle Università statali e legalmente riconosciute, agli istituti universitari ed agli istituti superiori

di grado universitario di accettare le immatricolazioni e le iscrizioni (di seguito denominate “iscrizioni”), previa verifica del versamento della stessa;

- i commi dal 19 al 23 dell’art. 3 della stessa Legge 549/1995, che regolano l’applicazione della tassa;

- il decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 226, di adozione del “Regolamento recante modalità di accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di dottorato da parte di enti accreditati” e successive modifiche e integrazioni;

- che la Scuola è istituita con Legge 14 febbraio 1987, n. 41 come Istituto universitario ad ordinamento speciale, che rilascia, ai sensi dell’art ex art. 3 del proprio Statuto, approvato con Decreto del Direttore n. 770 del 9 dicembre 2011 e modificato con D.R. n. 146 del 07.03.2022 D.D. n. 48 del 25 dicembre 2018, tra gli altri, il titolo di Philosophiae Doctor (PhD) di cui all’articolo 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, agli allievi che hanno completato i corsi di perfezionamento (di seguito indicati brevemente Corsi PhD);

- la Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32, “Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” come modificata dalla Legge regionale 19 maggio 2008, n. 26,

- la Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 contenente la “Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e tassa di abilitazione” come modificata dall’art. 36 della Legge regionale 14 luglio

2012, n. 35, dopo aver identificato i soggetti passivi negli studenti immatricolati ed iscritti ai corsi di studio di ciascun anno accademico, siano essi iscritti a corsi di laurea ovvero a corsi di dottorato di ricerca e corsi di specializzazione, ha esplicitato che detti corsi debbono essere tenuti da Università e istituti universitari statali con sede legale in Toscana;

- il Decreto Legislativo n. 68, del 29 Marzo 2012 a seguito del quale la regione Toscana ha stabilito a partire dall'a.a. 2012/2013 l'importo della tassa pari a € 140,00.

CONSIDERATO CHE

- in forza degli articoli 3 e 5 della Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4 tra ARDSU e le Università e gli Istituti citati devono intercorrere intese per la definizione delle procedure volte a garantire l'assolvimento dell'obbligo tributario da parte degli studenti nonché il riconoscimento del diritto all'esonero di cui all'articolo 6 della predetta fonte.

- la Scuola ed ARDSU intendono rinnovare in forza del dettato di legge e conformemente alla rispettiva missione istituzionale, l'accordo convenzionale per confermare, in una logica di semplificazione, le procedure e gli adempimenti amministrativi correlati alla tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

PRESO ATTO

che la Scuola non richiede agli studenti iscritti al primo anno dei Corsi Ph.D. il rinnovo dell'iscrizione per gli anni successivi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 – Oggetto

La presente convenzione disciplina i rapporti tra la Scuola e ARDSU in materia di:

- incasso, controllo e rendicontazione della tassa;
- presentazione delle richieste di benefici da parte degli studenti della Scuola;
- accesso ai servizi del diritto allo studio universitario da parte degli studenti della Scuola;
- collaborazione nello scambio dei dati tra la Scuola e ARDSU.

Articolo 2 – Versamento della tassa

La tassa dovrà essere versata all'ARDSU dagli studenti esclusivamente tramite il sistema di pagamenti elettronici "PAGOPA" (realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale in attuazione dell'art. 5 del Codice dell'Amministrazione Digitale), raggiungibile dall'home page del sito istituzionale www.dsu.toscana.it. Gli studenti potranno seguire le indicazioni contenute nella guida scaricabile all'indirizzo <https://www.dsu.toscana.it/web/ardsu/-/pagamenti-tramite-pagopa-1> costantemente aggiornata.

Non sono tenuti al pagamento della tassa le categorie di studenti individuate all'art. 6 della L. R. Toscana n. 4/2005 citata in premessa nonché ai sensi dell'art. 30 della Legge 30 marzo 1971 n.118 i figli dei titolari di pensione di inabilità.

Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono corrispondere la tassa regionale al momento dell'iscrizione, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 Marzo dell'anno successivo, con le modalità su descritte, salvo che non risultino inseriti nelle graduatorie degli idonei in tali concorsi.

Articolo 3 – Idoneità degli allievi nell'ambito della graduatoria ARDSU

Gli allievi PhD della Scuola risultati “idonei” nell’ambito della graduatoria ARDSU non saranno tenuti al pagamento della tassa.

Considerato che la borsa di studio concessa da ARDSU è incompatibile con altre provvidenze a qualsiasi titolo attribuite (assegni, borse di studio anche di dottorato, contratto di formazione specialistica, posti gratuiti o parzialmente gratuiti, servizi abitativi, ecc.) diverse da quelle concesse da ARDSU, gli allievi Ph.D. risultati idonei al concorso, pur optando per i benefici concessi dalla Scuola, mantengono il diritto all'esonero dal pagamento della tassa.

Conseguentemente gli studenti che presentano domanda di borsa di studio non devono corrispondere la tassa regionale al momento dell’ammissione o al passaggio ad anni successivi al primo, bensì procedere al pagamento della stessa entro il 31 marzo dell’anno seguente, con le modalità su descritte, ad eccezione di coloro che risultino inseriti nell’elenco degli esonerati.

Articolo 4 – Adempimenti a carico della Scuola

Le finalità di cui all’Art.2 della presente convenzione verranno perseguite attraverso le seguenti iniziative a carico della Scuola:

- a) rendere noto e divulgare, sin dalla pubblicazione dei Bandi di concorso, agli Allievi PhD immatricolati ed agli Allievi PhD iscritti ad anni successivi, tramite gli Uffici competenti, il foglio informativo predisposto da ARDSU in merito alla tassa regionale e alle relative modalità di pagamento; parimenti la Scuola rende noto agli Allievi PhD il Bando annuale pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di studio ARDSU;
- b) differire per gli studenti che presentano domanda di borsa di studio del termine di pagamento delle tasse al 31 marzo dell’anno

successivo;

c) perfezionare l'ammissione al primo anno ed il passaggio agli anni successivi dei corsi di PhD previa verifica del versamento della tassa regionale;

d) comunicare ad ARDSU per ciascun anno accademico, entro il 1° aprile dell'anno di riferimento, un elenco nominativo in formato elettronico con i dati identificativi (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita) degli Allievi PhD immatricolati ed iscritti ad anni successivi.

Articolo 5 – Adempimenti a carico dell'ARDSU

L'ARDSU si impegna al compimento delle seguenti attività:

a) utilizzare per la riscossione diretta della tassa le procedure di incasso summenzionate le cui commissioni saranno a carico del pagante in misura variabile secondo il canale di pagamento utilizzato;

b) predisporre, anche in lingua inglese, il foglio informativo in merito alla tassa regionale e alle relative modalità di pagamento e conseguente trasmissione agli uffici competenti della Scuola affinché sia divulgato agli Allievi PhD;

c) rendere noto e divulgare agli allievi il bando annuale pubblicato da ARDSU sul sito istituzionale per la presentazione della domanda di borsa di studio ARDSU;

d) rilasciare agli Allievi PhD, che presentano domanda di borsa di studio, la relativa ricevuta di avvenuta presentazione salvo che gli stessi non vi provvedano direttamente scaricandola dall'apposita procedura informatica;

e) trasmettere periodicamente alla Scuola un elenco aggiornato degli

studenti in regola con il pagamento della tassa regionale per l'anno accademico di riferimento;

f) trasmettere alla Scuola, dopo la pubblicazione delle graduatorie ARDSU, un elenco, in formato elettronico, con i dati identificativi degli allievi PhD esonerati dal pagamento della tassa regionale, nonché un elenco, in formato elettronico, degli esclusi per i quali il termine ultimo per il pagamento della stessa andrà a scadere il 31 marzo dell'anno accademico di riferimento;

g) trasmettere alla Scuola un elenco in formato elettronico con i dati identificativi (cognome, nome, codice fiscale, data di nascita) degli studenti che successivamente, a seguito di controlli, acquisiscano o perdano il diritto ai benefici in oggetto, per i quali dovrà essere verificata e regolarizzata la loro situazione impositiva e ad informare del relativo flusso gli interessati;

Articolo 6 – Strumenti di raccordo

Nell'ambito del mantenimento della reciproca autonomia, la Scuola e ARDSU individuano strumenti di raccordo che favoriscano il raggiungimento della finalità del presente accordo nel modo più ampio ed efficace nel rispetto delle normative vigenti in materia, in particolare, in materia di tutela della riservatezza dei dati, ai fini della normativa vigente (Reg . UE 2016/679 e D.lgs. n. 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" e sue successive modificazioni e integrazioni).

Le parti tratteranno in via autonoma i dati personali oggetto dello scambio per finalità connesse all'esecuzione del presente accordo. Le stesse, in relazione agli impieghi dei predetti dati nell'ambito della propria organizzazione,

assumeranno, pertanto, la qualifica di Titolare autonomo del trattamento ai sensi dell'art. 4, nr. 7) del GDPR.

In ogni caso, qualora necessario, in relazione a specifici trattamenti in esecuzione alla presente convenzione, le Parti si impegnano a regolamentare i relativi rapporti a norma di legge, nonché a concordare azioni comuni per l'analisi dei rischi e l'adozione di misure tecniche e organizzative particolari per assicurare la protezione dei dati personali, con il coinvolgimento degli Uffici Legali, delle strutture competenti e del responsabile per la protezione dei dati personali.

A tale proposito le Parti individuano a titolo esemplificativo e non esaustivo i seguenti strumenti:

- a) incontri periodici tra funzionari di entrambe le Parti al fine di verificare l'attuazione della presente convenzione e per concordare soluzioni a specifici problemi organizzativi; in tali sedi saranno verificate altresì le modalità di fruizione dei benefici del diritto allo studio da parte degli Allievi PhD della Scuola al fine di valutarne le migliori modalità di realizzazione;
- b) lo sviluppo di modalità telematiche che rendano quanto più agevole il flusso dei dati correlati all'immatricolazione/iscrizione degli allievi PhD e agli esoneri dal pagamento della tassa. In merito alla disciplina sulla fruibilità dei dati per via telematica, le Parti potranno rinviare ad apposito accordo operativo teso alla definizione delle procedure tecniche e amministrative di esecuzione delle attività.

Articolo 7 – Responsabili

In ottemperanza alle vigenti disposizioni normative, si individuano come Responsabili dell'esecuzione della presente convenzione:

- Chiara Magini, responsabile dell'U.O. Ph.D., per la Scuola;

- Carlo Giatti, Coordinatore Servizio Benefici e Interventi, per ARDSU.

Articolo 8 – Variazione importo tassa

Eventuali variazioni sull'importo della tassa regionale per il diritto allo studio che dovessero insorgere per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge saranno comunicate tempestivamente alla Scuola da parte di ARDSU, senza comunque comportare la decadenza della presente convenzione.

Articolo 9 – Durata della convenzione

La presente convenzione ha validità a decorrere dall'anno 2023/2024 e per gli anni accademici 2024/2025 e 2025/2026.

Eventuali modifiche e/o rinnovi saranno concordati per iscritto dalle Parti.

Articolo 10 – Definizione delle controversie

Qualora si manifestassero tra le Parti controversie o divergenze in ordine alla presente convenzione, le Parti medesime si impegnano ad effettuare ogni possibile tentativo per comporre le stesse in via amichevole entro il termine di trenta giorni dall'insorgere della controversia stessa. Qualora non si giungesse ad un accordo sarà competente il Foro di Firenze.

Articolo 11 – Disposizioni finali e fiscali

La presente convenzione è sottoscritta con firma digitale giusta la previsione di cui all'art. 15, comma 2bis, della Legge 241/1990. L'imposta di bollo sull'originale informatico, di cui all'art. 2 della Tabella Allegato A – Tariffa Parte I del D.P.R. n. 642/1972, pari ad euro 48,00 è assolta da entrambe le Parti in parti uguali; l'adempimento avviene virtualmente da parte dell'Azienda tramite Autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 108483 del 11/10/2017 e da parte della Scuola tramite autorizzazione n. 77248 del 2.11.2021. La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 4 della Tariffa Parte

Il del DPR n. 131/1986. In caso di registrazione le spese relative saranno a carico della Parte che avrà reso necessario procedere a tale adempimento.

Articolo 12 – Norma conclusiva

La presente convenzione viene letta ed approvata dalle Parti interessate, come sopra rappresentate, e dalle medesime sottoscritta.

Pisa, data della firma digitale

La Rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna, Prof.ssa Sabina Nuti

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82

Firenze, data della firma digitale

Il Presidente dell'Azienda Regionale per il D.S.U. della Toscana, Dott. Marco Del Medico

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'articolo 21, secondo comma, del D.lgs. 7 marzo 2005, n.82